

Rapporto

numero

8590 R

data

10 febbraio 2026

competenza

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

della Commissione Costituzione e leggi sull'iniziativa parlamentare 19 giugno 2024 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e cofirmatari “Per l'aggiunta di un nuovo articolo 5a nella legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici”

(v. messaggio 18 giugno 2025 n. 8590)

1. INTRODUZIONE

Il presente rapporto della Commissione Costituzione e leggi dà seguito all'iniziativa parlamentare del 19 giugno 2024, presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e cofirmatari, *Aggiunta di un nuovo articolo 5a nella legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici*, che propone di inserire la possibilità di rilasciare permessi ospiti per la caccia, e al messaggio governativo n. 8590 del 18 giugno 2024 che risponde alla stessa proponendo a sua volta l'adozione di un nuovo articolo 5a dai contenuti differenti rispetto all'iniziativa parlamentare elaborata. Il presente rapporto tiene anche conto del parere della Commissione consultiva sulla caccia, che l'ha valutata nella seduta del 22 maggio 2025.

2. L'ATTO PARLAMENTARE

L'iniziativa propone l'aggiunta di un nuovo art. 5a nella Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, con l'intento di introdurre nella legislazione ticinese il permesso per ospiti.

Inoltre, propone di introdurre la possibilità di rilasciare «*un permesso temporaneo per i candidati cacciatori*», allo scopo di dare «*la possibilità di poter apprendere il mestiere pratico durante la formazione, come accade nella circolazione stradale per gli allievi conducenti*».

Il nuovo art. 5a, nei suoi paragrafi 1 e 2, recita quanto segue:

¹Il permesso per ospiti è un'autorizzazione temporanea su base giornaliera che consente ad un cacciatore con un'autorizzazione annuale di far partecipare un ospite o un candidato cacciatore alla sua caccia.

²Uno o più permessi danno diritto ad una partecipazione massima di cinque giorni, anche non consecutivi, per stagione venatoria.

Il progetto assegna al Consiglio di Stato il compito di disciplinare gli aspetti applicativi del nuovo istituto, fissando i requisiti necessari per ottenere il permesso, la sua durata di validità e le condizioni di esercizio, la quantità di patenti temporanee rilasciate per

cacciatore durante la stagione venatoria, gli emolumenti amministrativi e l'elenco delle specie cacciabili per gli ospiti.

Per quanto riguarda i candidati cacciatori, l'iniziativa stabilisce che il Consiglio di Stato decida, in funzione della sicurezza sulle armi, se e a quali condizioni un candidato possa ottenere un permesso per ospiti, prevedendo inoltre che ogni candidato cacciatore abbia diritto a un massimo di due permessi ogni cinque anni.

Il testo introduce anche regole di esercizio e di garanzia: l'ospite o il candidato cacciatore può esercitare la caccia solo sotto la supervisione del cacciatore ospitante, mentre la selvaggina abbattuta è attribuita al contingente del cacciatore ospitante. L'iniziativa stabilisce inoltre che coloro che hanno superato l'esame di abilitazione nel Cantone non possano ottenere un permesso per ospiti, che il permesso sia individuale e non trasferibile, e che sia rilasciato dal Dipartimento su richiesta del cacciatore ospitante.

3. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato condivide il principio di concedere a un cacciatore in possesso di un'autorizzazione valida la possibilità di accompagnare per qualche giorno un cacciatore ospite proveniente da un altro Cantone, considerando che tale pratica è consentita in tutti gli altri Cantoni svizzeri.

Diverso invece è il discorso per quanto concerne i candidati cacciatori, poiché in Ticino la formazione e la verifica sulle armi avvengono come ultima sessione poco prima dell'inizio della stagione venatoria e, durante l'anno e mezzo di formazione, il candidato cacciatore non è sottoposto ad alcuna verifica su armi e tiro.

Per questo motivo, il Consiglio di Stato non considera opportuno né giustificato consentirgli la partecipazione attiva ad azioni di caccia; la medesima valutazione è stata condivisa anche dalla Commissione consultiva sulla caccia.

4. CONSEGUENZE FINANZIARIE

Secondo la valutazione del Consiglio di Stato, la modifica determina un lieve incremento delle entrate finanziarie, grazie alla vendita dei permessi per ospiti destinati all'esercizio della caccia.

5. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La Commissione Costituzione e leggi prende atto dell'iniziativa parlamentare elaborata che propone l'introduzione del permesso per ospiti e per candidati cacciatori nella legislazione cantonale e segue il parere del Consiglio di Stato, condividendo il principio nella misura in cui esso riguarda l'accompagnamento di cacciatori ospiti provenienti da altri Cantoni.

La Commissione condivide inoltre la valutazione contenuta nel messaggio governativo secondo cui, per ragioni legate alla formazione e alla sicurezza sulle armi, non appare

opportuno né giustificato estendere la partecipazione attiva alla caccia anche ai candidati cacciatori.

Per conto della Commissione, il relatore ha altresí interpellato il presidente della Federazione cacciatori ticinesi (FCTI) Davide Corti, il quale si è detto a sua volta favorevole al rapporto cosí come impostato e quindi ad accogliere la modifica dell'art. 5a che estende la partecipazione attiva alla caccia unicamente per i cacciatori ospiti escludendo invece tale possibilità per i candidati cacciatori, come d'altronde proposto anche dal Governo

La Commissione prende atto infine che la modifica determina un lieve incremento delle entrate grazie alla vendita dei permessi.

6. CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione Costituzione e leggi invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare elaborata del 19 giugno 2024 e ad approvare il controprogetto governativo di introduzione del nuovo art. 5a "Permesso per ospiti" nella Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990, accogliendo il disegno di modifica di legge allegato al messaggio governativo n. 8590 del 18 giugno 2025.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Giovanni Capoferri, relatore
Balli - Boscolo - Filippini -
Genini Sem - Genini Simona -
Giudici - Lepori - Ortelli P. - Padlina -
Passardi - Petralli - Ris - Terraneo